

(N. 1693)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(SULLO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile, concluso in Roma il 9 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo Accordo di emigrazione fra Italia e Brasile — firmato a Roma il 9 dicembre 1960 — si propone di orientare, organizzare ed assistere la nostra emigrazione verso quel Paese in uno spirito di reciproca e cordiale collaborazione.

A favore dell'emigrante assistito vengono stabilite numerose facilitazioni, alcune delle quali rappresentano un'innovazione di particolare valore pratico e morale.

Anzitutto egli fruisce di esenzioni doganali per attrezzi, macchine, animali da ri-

produzione, sementi ed altri oggetti necessari allo svolgimento della sua attività professionale; notevole vantaggio questo in quanto tutte le merci esentate dal dazio doganale appartengono a voci soggette, all'atto dell'introduzione in Brasile, al pagamento di imposte particolarmente onerose.

Le Autorità brasiliane assisteranno l'emigrante dal momento dello sbarco fino al suo collocamento, provvedendo ad accoglierlo, alloggiarlo, fornirgli di alimenti, a svincolare e a custodire i beni di sua proprietà e a rilasciargli i documenti necessari per la residenza ed il lavoro.

Numerose facilitazioni riguardano quegli emigranti che intendano stabilirsi in Brasile per svolgervi attività nel campo agricolo, sia in imprese di colonizzazione statali o private, sia per conto proprio.

Un'innovazione particolarmente importante è rappresentata dal capitolo relativo alla previdenza sociale. In una serie di articoli vengono riconosciuti agli emigranti i diritti previdenziali da essi acquisiti nel Paese di origine, ammettendo, nel caso in cui siano decorsi i periodi minimi di attesa richiesti dalla legislazione brasiliana, la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Italia.

Vengono inoltre garantite, per un periodo di un anno, le prestazioni relative alla assicurazione malattia a favore dei familiari dell'emigrante che rimangono in Italia, nonché il diritto dell'emigrante e dei familiari di continuare a percepire eventuali prestazioni in denaro, anche nel caso che essi lascino il Brasile.

Particolarmente interessanti sono le norme relative alle rimesse; mentre attualmente il loro invio può effettuarsi liberamente, ma secondo il cambio corrente del mercato, col nuovo Accordo viene concesso al-

l'emigrante italiano di trasferire i propri risparmi in Italia, per il mantenimento dei familiari e di altre persone a carico, al cambio più favorevole previsto dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria.

Viene infine stabilita la costituzione di un « Comitato misto » con il compito di svolgere ogni azione utile a favorire la migliore attuazione dell'Accordo ed è previsto il riconoscimento giuridico di speciali Associazioni italo-brasiliane aventi lo scopo di facilitare ed aiutare il lavoratore emigrante richiamando anche, quando necessario, la attenzione delle Autorità dei due Paesi sulle questioni concernenti il suo benessere ed il rispetto dei diritti che gli competono per legge o per contratto.

L'Accordo, che non appena ratificato sostituirà quello attualmente vigente concluso nel luglio 1950, imposta su basi nuove e moderne i rapporti emigratori fra Italia e Brasile. Esso rappresenta una prova concreta della viva comprensione e dell'interesse con i quali vengono affrontati fra i due Paesi i delicati problemi relativi alla emigrazione nella loro realtà giuridica, sociale e morale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia e gli Stati Uniti del Brasile concluso in Roma il 9 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 51 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO.

ACCORDO DI EMIGRAZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE,

Convinti della necessità di regolare la cooperazione tra i due Paesi in materia di emigrazione e di organizzare e assistere l'emigrazione in maniera corrispondente ai rispettivi interessi;

Consapevoli che la realizzazione di una politica obiettiva e adeguata, basata sullo spirito di collaborazione internazionale e intesa a favorire lo sviluppo economico del Brasile utilizzando la tecnica e la mano d'opera italiane, verrebbe a rafforzare i vincoli di tradizionale amicizia che uniscono i due Paesi;

Hanno stabilito di concludere un Accordo di Emigrazione ed a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sua Eccellenza l'On. Dott. Ferdinando Storchi, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE

Sua Eccellenza il Signor Horacio Lafer, Ministro degli affari esteri;
i quali hanno convenuto quanto segue:

FINALITÀ DELL'ACCORDO

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di orientare, organizzare e assistere le correnti emigratorie italiane per il Brasile, riunendo gli sforzi di entrambe le Alte Parti Contraenti, affinché i problemi emigratori e di colonizzazione tra i due Paesi abbiano una soluzione pratica, rapida ed efficace, tenendo conto della convenienza di mantenere l'unità dei nuclei familiari.

Art. 2.

L'emigrazione italiana verso il Brasile può essere libera o assistita; entrambe le forme sono aiutate e tutelate dalle Alte Parti Contraenti.

Queste possono avvalersi della collaborazione e dell'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C.I.M.E.) o di altri Organismi internazionali, nel quadro di programmi da concordarsi previamente.

EMIGRAZIONE LIBERA

Art. 3.

L'emigrazione libera è quella che si attua per iniziativa ed a spese degli emigranti, sia considerati individualmente che a gruppi di persone o a nuclei familiari.

Art. 4.

I Governi delle Alte Parti Contraenti possono, per mezzo di Scambi di Note, stabilire particolari disposizioni allo scopo di facilitare e favorire l'emigrazione libera degli italiani verso il Brasile, impegnandosi inoltre a fornire tutte le informazioni atte ad orientarla.

EMIGRAZIONE ASSISTITA

Art. 5.

L'emigrazione assistita è quella che si attua sulla base di programmi previamente stabiliti, di comune accordo, fra le Alte Parti Contraenti e con l'assistenza di cui agli articoli seguenti.

Art. 6.

L'emigrazione assistita di italiani nel Brasile comprende, fra le altre, le seguenti categorie

a) tecnici, artigiani, operai specializzati, qualificati e semiqualeficati, che si trasferiscono in base alle necessità del mercato del lavoro e alle norme della legislazione vigente in materia in Brasile;

b) unità di produzione o imprese a carattere industriale e tecnico che siano di interesse per lo sviluppo economico del Brasile, previo parere dei competenti Organi brasiliani;

c) agricoltori e allevatori, tecnici e lavoratori delle industrie agricole, dell'allevamento del bestiame e relative attività accessorie, che emigrino con l'intenzione di stabilirsi in Brasile in qualità di prestatori di opera o proprietari;

d) associazioni o cooperative delle categorie di cui alla lettera c) che emigrino collettivamente con l'intenzione di stabilirsi, come presta-

tori d'opera o proprietari, in « fazendas », imprese agricole e di allevamento, o in nuclei di colonizzazione già esistenti in Brasile o che saranno costituiti in avvenire;

e) familiari che accompagnino emigranti assistiti o che siano richiamati da connazionali emigrati e domiciliati in Brasile.

Art. 7.

Gli emigranti italiani che si stabiliscono in Brasile, nel quadro dell'emigrazione assistita, godono delle facilitazioni stabilite nel presente Accordo e di quelle che saranno concesse mediante accordi speciali, da concretarsi per mezzo di Scambi di Note tra i due Governi.

Art. 8.

Il Governo italiano autorizza, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalità valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con sé i seguenti materiali e merci:

a) strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata;

b) una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente, lavori di maglieria;

c) equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;

d) sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.

Art. 9.

Il Governo brasiliano esenta i beni citati nell'articolo precedente dal regime di licenza preventiva, dalle imposte di importazione e consumo, dalla tassa di svincolo doganale, nonché da altri tributi che incidano sull'entrata di merci nel Paese.

Paragrafo unico. — I beni di cui al presente articolo non potranno essere venduti prima che siano decorsi due anni dalla loro entrata in Brasile. Nell'eventualità che l'emigrato debba lasciare il Brasile prima della decorrenza di tale periodo, sarà autorizzato a portare con sé i suoi beni.

Art. 10.

I benefici concessi con gli articoli 8 e 9 si riferiscono ai beni relativi alla qualifica professionale dell'emigrante e debbono essere in quantità corrispondente alla sua condizione economica e sufficiente all'inizio della sua attività in Brasile.

RECLUTAMENTO E SELEZIONE

Art. 11.

Le Autorità italiane competenti effettueranno, in relazione alle richieste del Governo brasiliano, il reclutamento e la preselezione degli emigranti assistiti e compileranno le liste dei candidati, nelle quali saranno contenute le indicazioni necessarie per la selezione definitiva.

Le Autorità brasiliane forniranno dettagliate ed aggiornate notizie sulle condizioni generali di vita in Brasile, nonchè sulle particolari condizioni di ambiente e di lavoro esistenti per le varie categorie richieste.

Le Autorità italiane promuoveranno un'adeguata diffusione di dette notizie allo scopo di fornire esaurienti informazioni ai lavoratori interessati.

Art. 12.

Le Autorità brasiliane procederanno alla selezione definitiva degli emigranti assistiti fra i candidati preselezionati secondo quanto stabilito dall'articolo 11, e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione brasiliana vigente.

Paragrafo 1 — Il Governo brasiliano manterrà in Italia, per i fini previsti dal presente articolo, un Servizio tecnico di selezione.

Paragrafo 2 — Le spese per il funzionamento e l'attività di tale Servizio tecnico sono a carico del Governo brasiliano.

Paragrafo 3 — Il Governo italiano darà ogni appoggio perchè detto Servizio possa svolgere il proprio lavoro, facilitando anche la realizzazione di eventuali prove pratiche per l'accertamento dell'idoneità professionale degli emigranti.

Il Servizio tecnico brasiliano concorderà previamente con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il lavoro organizzativo delle operazioni di selezione, secondo le particolari esigenze delle categorie da selezionare.

Art. 13.

Verificato, da parte dell'Autorità consolare brasiliana in Italia, l'adempimento delle norme indicate nell'articolo precedente, vengono concessi all'emigrante il visto di ingresso gratuito e l'autorizzazione all'introduzione dei beni di cui agli articoli 8 e 9.

IMBARCO E TRASPORTO

Art. 14.

Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione.

Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonchè le spese di trasporto fino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.

Art. 15.

Per il trasporto degli emigranti italiani in Brasile e dei loro beni, i due Governi richiederanno l'assistenza del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee (C.I.M.E.) o di altri organismi internazionali specifici riconosciuti dai due Governi.

Nel caso in cui tale assistenza non si renda possibile, le Alte Parti Contraenti stabiliranno, mediante Scambio di Note, il modo e le condizioni più convenienti per assicurare tale trasporto.

RICEVIMENTO, AVVIAMENTO E COLLOCAMENTO

Art. 16.

Il Governo brasiliano, dallo sbarco dell'emigrante assistito fino alla località di destinazione, provvederà:

I — al suo accoglimento, all'alloggio, all'alimentazione ed alla assistenza medico sanitaria;

II — allo svincolo e alla custodia dei beni di sua proprietà;

III — al rilascio dei documenti necessari per la residenza ed il lavoro;

IV — al trasporto dell'emigrante e dei suoi beni fino a destinazione e al suo collocamento;

V — al ricovero degli animali nelle stalle e all'assistenza veterinaria.

Paragrafo 1 — L'indicazione dei porti e delle date di imbarco degli emigranti e dei loro beni saranno oggetto di intese specifiche tra le Autorità italiane e brasiliane, tenendo presente l'interesse di evitare ritardi e spese superflue.

Paragrafo 2 — Le operazioni di controllo allo sbarco dell'emigrante e dei suoi beni e animali avverranno in conformità alle disposizioni vigenti in materia attenendosi, per quanto riguarda i beni, al disposto dell'articolo 9.

Art. 17.

Il Governo brasiliano concederà particolari facilitazioni per la costituzione e l'attività di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani residenti in Brasile, aventi lo scopo di favorire e aiutare l'emigrazione italiana.

Gli statuti e la composizione di tali Associazioni dovranno essere approvati dalle Autorità brasiliane, sentita la Rappresentanza diplomatica

italiana. Tali Associazioni avranno facoltà di sottoporre alle competenti Autorità delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Art. 18.

La responsabilità del Governo brasiliano per le obbligazioni stabilite dall'articolo 16 verrà a cessare con il collocamento dell'emigrante e dei suoi beni nel luogo di destinazione, salve le ipotesi di cui al primo ed al secondo capoverso dell'articolo 19.

Art. 19.

Si considera collocato l'emigrante che sia giunto nella località di destinazione e abbia iniziato la sua attività professionale, o ultimato l'eventuale periodo di prova.

Paragrafo 1 — L'emigrante che, pur non avendo trovato le condizioni di ambiente e di lavoro previamente comunicategli, abbia iniziato la sua attività professionale, potrà chiedere il suo ricollocamento alle Autorità brasiliane competenti.

Paragrafo 2 — Altre eventuali richieste di ricollocamento e di aiuto all'emigrante ed alla sua famiglia potranno essere prese in considerazione dalle predette Autorità entro il termine di un anno.

COLONIZZAZIONE E STABILIMENTO

Art. 20.

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'elaborazione di piani di colonizzazione prendendo le misure amministrative, tecniche e finanziarie atte a facilitarne l'attuazione.

Art. 21.

I programmi per il reclutamento e la selezione di emigranti destinati a nuclei di colonizzazione dovranno essere previamente approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane. Essi dovranno specificare gli aspetti economico-finanziari e tecnico-produttivi, le condizioni generali di vita e di lavoro e, in particolare, la situazione degli alloggi, nonché gli aiuti e le facilitazioni di finanziamento accordati ai coloni.

Art. 22.

I programmi di colonizzazione verranno attuati nelle aree del territorio brasiliano più adatte allo sviluppo del Paese ed alla prosperità dei coloni italiani, secondo un piano generale di orientamento delle correnti migratorie e di colonizzazione elaborato dal Governo brasiliano.

Art. 23.

Le Alte Parti Contraenti considerano colono ogni agricoltore, proprietario o no, che, per iniziativa ufficiale o privata, si stabilisca in zona rurale, svolgendo in essa le attività caratteristiche di quell'ambiente.

Art. 24.

La zona rurale comprende le regioni nelle quali gli abitanti si dedicano prevalentemente ad attività caratteristiche dell'ambiente rurale.

Art. 25.

Lo stabilimento dell'emigrante appartenente alle categorie *c*) e *d*), di cui all'articolo 6, sarà condizionato all'osservanza di quanto stabilito nell'articolo 22.

Art. 26.

Gli emigranti destinati ad esercitare attività nel settore della colonizzazione con il godimento dei benefici previsti per l'emigrazione assistita, che non rimangano in zona rurale per un periodo di almeno tre anni, decadono dai benefici previsti in favore delle categorie indicate nell'articolo 6, lettere *c*) e *d*), eccettuati i casi previamente autorizzati dalle autorità brasiliane competenti.

Art. 27.

Nel caso di concessione di terre da parte dei Governi statali o delle Autorità municipali, il prezzo verrà fissato in conformità alla legislazione relativa, impegnandosi il Governo Federale del Brasile ad esercitare la sua mediazione, sia per raggiungere il prezzo minimo in relazione alle condizioni locali di valorizzazione, sia per ottenere adeguate facilitazioni di pagamento.

Art. 28.

Il Governo Brasiliano si adopererà presso i Governi statali e le Autorità municipali affinché sia concessa ai coloni italiani, durante i tre primi anni del loro stabilimento sui lotti rurali, l'esenzione da tutte le imposte e tasse che incidano o potranno venire ad incidere sopra i loro lotti, sulle coltivazioni, sui veicoli destinati al trasporto delle persone e dei prodotti, sulle installazioni per l'utilizzazione e la trasformazione di tali prodotti, nonché sul loro collocamento incluse le imposte territoriali di trasferimento di proprietà « inter vivos » e « mortis causa » per i lotti pagati integralmente.

Art. 29.

Le Autorità brasiliane competenti provvederanno all'assistenza scolastica, medica e sociale.

Paragrafo unico. — Nelle zone nelle quali siano stabiliti i coloni italiani gli Enti di colonizzazione, debitamente riconosciuti dalle Alte Parti Contraenti, potranno fornire al colono assistenza medica ed eccezionalmente assistenza scolastica primaria, purchè gli insegnanti, che debbono essere di nazionalità brasiliana, siano debitamente abilitati secondo le leggi.

Art. 30.

Il Governo brasiliano prenderà accordi con i Governi statali affinché siano costruite, a carico degli stessi, le strade di accesso ai comprensori di colonizzazione italiana e, se possibile, le strade interpoderali.

RIMPATRIO

Art. 31.

Le Autorità italiane concederanno, in base alle norme vigenti in materia, il rimpatrio consolare all'emigrante che si rivelasse assolutamente inadattabile all'ambiente brasiliano e che si trovasse senza mezzi. In casi speciali sarà richiesto il parere del Comitato Misto di cui all'articolo 45.

Paragrafo unico. — Il mantenimento di tale emigrante in Brasile sino al suo imbarco verrà assicurato dal Governo brasiliano, mentre il trasporto verrà assicurato dal Governo italiano.

ASSISTENZA FINANZIARIA

Art. 32.

Le Alte Parti Contraenti provvederanno affinché agli emigranti, alle Cooperative ed agli Enti di colonizzazione debitamente riconosciuti, vengano concesse facilitazioni di finanziamento da parte di Organizzazioni creditizie.

Paragrafo 1 — La concessione del finanziamento di cui al presente articolo sarà subordinata alla previa approvazione del relativo piano da parte dell'Ente finanziatore.

Paragrafo 2 — Il Governo brasiliano esenterà da qualsiasi onere fiscale gli eventuali trasferimenti di fondi di cui al presente articolo.

ASSICURAZIONI

Art. 33.

Le Alte Parti Contraenti raccomandano l'istituzione, a favore dell'emigrante, di una speciale assicurazione che gli garantisca un'indennità nel caso in cui durante il viaggio si verifichi un infortunio che determini un'incapacità lavorativa permanente, totale o parziale, e che garantisca altresì ai suoi aventi diritto un indennizzo per il caso che l'infortunio sia mortale.

Art. 34.

Le Alte Parti Contraenti raccomanderanno alle imprese di colonizzazione la stipulazione di assicurazioni agricole contro rischi e danni derivanti da fenomeni naturali.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO

Art. 35.

Le Alte Parti Contraenti convengono di promuovere, in ogni suo grado, l'addestramento professionale dei lavoratori emigranti attraverso corsi di preparazione professionale e corsi di perfezionamento.

Art. 36.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad esaminare di comune accordo la possibilità di adottare norme, mezzi e criteri suscettibili di facilitare il riconoscimento reciproco degli attestati di studio e dei diplomi di abilitazione, di istruzione tecnica e professionale rilasciati nei due Paesi da Istituti e Scuole ufficialmente riconosciuti.

PREVIDENZA SOCIALE

Art. 37.

I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti beneficeranno della legislazione di previdenza sociale dell'altra Parte alle stesse condizioni stabilite per i cittadini di quest'ultima.

Art. 38.

Il Brasile e l'Italia concordano — entro i limiti dei benefici stabiliti per i nazionali dalla legislazione di ciascuno dei due Paesi — di assicurare i diritti di previdenza sociale anteriormente acquisiti nel Paese

di origine dai lavoratori emigrati, anche se non siano decorsi nel Paese di accoglimento i periodi minimi di attesa richiesti per la concessione di ciascuno dei benefici specificati negli articoli 39 e 40.

Paragrafo 1 — Qualora l'emigrato non abbia compiuto nel Paese di origine il periodo di attesa, si terrà conto del periodo di assicurazione ivi compiuto agli effetti previsti dalla legislazione vigente nel Paese di accoglimento.

Paragrafo 2 — La concessione dei benefici di cui al presente articolo avrà luogo indipendentemente dal trasferimento delle contribuzioni effettuate nel Paese di origine dal lavoratore emigrato.

Art. 39.

La concessione delle prestazioni relative all'assicurazione malattia ai familiari dell'emigrato che rimangono nel Paese di origine avrà luogo, per una durata non superiore a dodici mesi, in base alla legislazione del Paese di accoglimento ed a carico di questo, tramite i competenti Istituti del Paese di origine.

Art. 40.

I benefici stabiliti dai due precedenti articoli verranno assicurati dal momento in cui il lavoratore emigrato inizia un'attività soggetta alle norme di previdenza sociale del Paese di accoglimento. Essi riguardano esclusivamente i rischi di malattia, invalidità e morte e l'assistenza per la maternità ed i funerali. Tuttavia, per quanto riguarda l'invalidità e la morte, si terrà conto, in ciascun Paese, delle rispettive legislazioni.

Art. 41.

Se il lavoratore emigrato ritorni nel Paese di origine nel termine di tre anni (considerato periodo di adattamento al Paese di accoglimento) e riprenda a svolgervi un'attività tutelata dalla legislazione previdenziale, gli saranno mantenuti i diritti derivanti dai periodi di assicurazione e di contribuzione ivi anteriormente compiuti.

Paragrafo unico — Restano salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente in materia nel Paese di origine.

Art. 42.

Ove l'emigrato o i suoi familiari lascino il Paese di accoglimento, non resta pregiudicato il diritto a percepire le prestazioni in denaro loro spettanti. In caso di morte dell'emigrato, tali prestazioni saranno ugualmente corrisposte agli aventi diritto ovunque essi risiedano.

Art. 43.

Le Autorità competenti dei due Paesi concorderanno le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Accordo in materia di previdenza sociale.

RIMESSE DI FONDI

Art. 44.

Ai lavoratori emigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico e per il loro sostentamento, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria, o secondo quanto stabilito in accordi di pagamento tra Italia e Brasile.

COMITATO MISTO

Art. 45.

Al fine di raggiungere, in forma pratica ed efficiente, gli scopi del presente Accordo, è istituito un Comitato Misto composto di sei delegati, di cui tre designati dal Governo brasiliano e tre dal Governo italiano.

Paragrafo 1 — I rappresentanti brasiliani nel Comitato Misto saranno designati rispettivamente dal Ministero degli Affari Esteri, dall'Istituto Nazionale d'Immigrazione e Colonizzazione (I.N.I.C.) e dal Consiglio Consultivo dell'Istituto stesso.

Paragrafo 2 — I rappresentanti italiani saranno designati dal Ministero degli Affari Esteri, d'intesa col Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Paragrafo 3 — Ove fosse giudicato opportuno, ognuna delle Alte Parti Contraenti potrà designare uno dei suoi rappresentanti come Capo Delegazione.

Paragrafo 4 — Oltre ai Delegati di cui sopra, potranno essere designati anche degli esperti tecnici in numero non superiore a tre per Delegazione.

Art. 46.

Il Comitato Misto avrà la sua sede nella Capitale del Brasile e potrà riunirsi ovunque, in Italia o in Brasile, secondo le necessità dettate dall'esecuzione del presente Accordo.

Art. 47.

Il Comitato Misto potrà essere convocato, oltre che per le riunioni ordinarie, in via straordinaria, a richiesta di una delle due Delegazioni.

Art. 48.

Il Comitato Misto, che svolgerà la sua azione in collaborazione con gli Organi competenti dei due Governi, avrà le seguenti principali attribuzioni:

a) proporre agli Organi competenti dei due Governi in materia di emigrazione, colonizzazione e previdenza sociale, norme di orientamento, raccomandazioni e misure amministrative che si rendessero opportune per la buona esecuzione dell'Accordo e, particolarmente, dei programmi previsti dall'articolo 5;

b) suggerire al Governo brasiliano l'adozione delle misure necessarie per l'istituzione dei servizi previsti nell'articolo 29 e accertare, nel caso di cui al paragrafo unico del detto articolo, che gli Enti designati siano in condizione di prestare i servizi di cui trattasi;

c) esprimere parere, quando consultato, circa il rimpatrio di emigrati, secondo il disposto dell'articolo 31;

d) prospettare, in materia di previdenza sociale, alle Autorità competenti dei due Paesi ogni eventuale revisione e aggiornamento delle disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43;

e) chiarire i dubbi, decidere sulle omissioni e conciliare le controversie sorte nell'applicazione del presente Accordo;

f) elaborare il regolamento relativo al funzionamento del Comitato stesso;

g) trattare ogni altra questione che fosse ad esso assegnata, di comune accordo, dai due Governi.

Art. 49.

Qualora il Comitato misto non fosse in grado di decidere in merito ad una questione ad esso sottoposta, la rimetterà ai rispettivi Governi.

REVISIONE

Art. 50.

Le Alte Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, per iniziativa propria o del Comitato Misto, per promuovere gli opportuni aggiornamenti e perfezionamenti del presente Accordo o delle intese da esso derivanti.

ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

Art. 51.

Il presente Accordo verrà ratificato non appena siano compiute le formalità previste dalla legislazione di ognuna delle Alte Parti Contraenti.

Entrerà in vigore a partire dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino a che non sarà denunciato da una delle Alte Parti Contraenti con un preavviso di sei mesi.

Lo scambio degli strumenti di ratifica dovrà essere effettuato nella Capitale del Brasile nel più breve tempo possibile.

Paragrafo unico — La denuncia non colpirà in alcun modo le iniziative prese anteriormente che siano in fase di esecuzione o gli impegni regolarmente assunti alla data della denuncia stessa i quali avranno « ipso facto » il loro corso indipendente, purchè non vi sia rinuncia da parte delle Alte Parti Contraenti.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

FATTO in Roma, il giorno nove del mese di dicembre dell'anno millenovecentosessanta, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e portoghese, i due testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

FERDINANDO STORCHI

*Per il Governo della Repubblica
degli Stati Uniti del Brasile*

HORACIO LAFER